



PROVINCIA DI BELLUNO

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N. 65 DEL 27/07/2023

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione di carattere “generale” alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga, ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 35 del 16 aprile 1985 - Norme per la Tutela dell’Ambiente che, agli artt. 5 e 58, che delega alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs. 03/04/06, n°152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”

VISTO il D.Lgs. 15/11/2017 n°183, di modifica alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e relativo alla “limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”;

VISTO il D.Lgs. 30/07/2020, n. 102 di modifica alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e riportante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO l’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il quale stabilisce che l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, stabilendo i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

VISTO l’art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il quale stabilisce che l’autorità competente

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;

VISTA l'autorizzazione di carattere generale n° 17/sgra del 14.02.2012, già adottata dalla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per le attività previste all'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ed applicabile agli impianti e alle attività in deroga di cui all'allegato IV - parte II degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/2006, la cui scadenza era fissata al 14/02/2022;

VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riguardante l'aggiornamento dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera n°17/sgra del 14/02/2012, espresso nel corso della seduta del 16/01/2018 n° 488/3;

VISTE l'autorizzazione n° 34 del 25/02/2022 e la n° 12 del 09/02/2023 che hanno prorogato la validità della succitata autorizzazione di carattere generale fino al 31/07/2023;

VISTI la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii e il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – Inquinamento acustico;

VISTA la D.G.R.V. n. 1400 del 29/08/2017 in materia di V.INC.A.;

VISTI gli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. del 1934 nonché il DM 5 settembre 1994 (industrie insalubri) e fatte salve le competenze poste a carico del Comune in riferimento ad essi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i decreti n. 59 del 30/12/2019, n. 58 del 30/12/2021 e n. 41 del 30/12/2022 del Presidente della Provincia di Belluno che hanno attribuito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Acque Ambiente Cultura" già "Acque e Ambiente";

A U T O R I Z Z A

Art. 1 – L'Autorizzazione di carattere "generale" alle emissioni in atmosfera n° 17/sgra del 14.02.2012, nonché i provvedimenti di proroga n° 34 del 25/02/2022 e n° 12 del 09/02/2023, precedentemente rilasciati dalla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono revocati e sostituiti dal presente provvedimento.

Art. 2 – La presente "autorizzazione di carattere generale" è rilasciata ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per gli impianti e le attività elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento che, assieme agli allegati 2, 3 e 4 di seguito elencati, fa parte integrante del presente provvedimento:

- allegato 1: ELENCO IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA
- allegato 2: ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE
- allegato 3: RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA (fac-simile)
- allegato 4: PARAMETRI DI EMISSIONE A CAMINO

Art. 3 – Validità dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 comma 3 della parte V del D. Lgs. n°152 del 03.04.06, ha validità i quindici anni a decorrere dalla data della sua emissione. La Provincia procede, almeno ogni quindici anni, al suo rinnovo.

Le Ditte che hanno comunicato l'adesione alla precedente autorizzazione generale n. 17 del 14/02/2012, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali non è stato espresso parere negativo e non vi è stata esplicita disdetta da parte della Ditta, si ritengono

autorizzate ai sensi del presente provvedimento, senza obbligo di nuova domanda di adesione. Sono fatte salve le nuove disposizioni e gli aggiornamenti contenuti nella presente autorizzazione, che le Ditte sono tenute a rispettare.

Art. 4 - Validità e cessazione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale

La richiesta di adesione alla presente autorizzazione deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto ed è valida per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione anche qualora il presente provvedimento sia sostituito da successive autorizzazioni generali.

Eventuali modifiche dello stabilimento non hanno effetto sul termine di scadenza suddetto.

L'installazione dell'impianto può essere effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione, al SUAP competente per territorio, della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, salvo sospensione dei termini per l'acquisizione di documentazione integrativa necessaria all'istruttoria.

A partire dal quarantaseiesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di adesione al SUAP competente, da cui devono essere scorporati i periodi di sospensione per integrazioni documentali, sono abrogate le autorizzazioni alle emissioni precedentemente rilasciate da questa Amministrazione. A partire da tale data, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Deve essere comunicata a questa Provincia, all'ARPAV - Dipartimento di Belluno, al Comune di competenza e all'ULSS 1 Dolomiti, ogni eventuale modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione/dismissione, anche parziale, dell'attività, sempre per il tramite del SUAP competente per territorio; la comunicazione di cessazione anche parziale dell'attività deve essere accompagnata da una relazione, completa di documentazione fotografica, che descriva le modalità di dismissione degli impianti e la messa in sicurezza dello stabilimento.

Art. 5 – Modalità di adesione, modifica e rinnovo all'autorizzazione di carattere generale

Il Gestore degli impianti o delle attività elencate in allegato 1, che vuole avvalersi dell' "autorizzazione di carattere generale" per l'installazione ed esercizio di un nuovo impianto, oppure trasferire e/o modificare un impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera o che necessita di presentare domanda di rinnovo, deve inviare preventivamente la richiesta di adesione, tramite il SUAP, alla Provincia di Belluno, al Comune di competenza sede dell'impianto, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Belluno; l'istanza di adesione deve essere inviata, tramite SUAP, anche all'Azienda ULSS 1 Dolomiti nei casi previsti all'art. 8 lett. n) (emissioni diffuse in ambiente di lavoro).

L'istanza deve essere inviata compilando l'apposita modulistica reperibile presso i SUAP di riferimento, integrata dall'Allegato 1 - elenco degli impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2, in cui sia indicata l'attività per la quale si chiede l'adesione, e dalla documentazione tecnica elencata nell'Allegato 2 a questo provvedimento - "Elenco documentazione da allegare alla richiesta di adesione"; la relazione tecnica deve essere predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 3 - "Relazione tecnica emissioni in atmosfera".

Il Gestore deve presentare la domanda di rinnovo di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti, almeno 45 giorni prima della scadenza di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Casi di esclusione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale

Non è possibile avvalersi dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ma si dovrà presentare richiesta di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:

- qualora nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in "autorizzazione generale" siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il Gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06. In caso di mancata presentazione della domanda, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
- se gli impianti e le attività elencate nell'allegato 1 superano le soglie di consumo ivi previste;
- nel caso in cui gli impianti o attività siano soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo alla emissione di composti organici volatili.

Art. 7 – Diniego all'adesione all'autorizzazione di carattere generale

L'Amministrazione Provinciale può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 6;
- la documentazione, prevista dall'allegato 2, per la presentazione dell'istanza, non sia completa;
- non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Art. 8 – Prescrizioni nell'esercizio dell'impianto:

a) ATTIVAZIONE IMPIANTO: almeno 15 giorni prima della data di attivazione degli impianti o di avvio dell'attività, qualora non sia già indicata nella richiesta di adesione di cui al precedente art. 5, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, all'ARPAV Dipartimento di Belluno e al Comune di competenza.

b) MESSA A REGIME: il termine temporale massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per l'attivazione degli impianti di cui alla precedente lett. a);

c) CONTROLLI RELATIVI ALLA MESSA A REGIME: il Gestore, entro 90 giorni dalla conclusione della messa a regime, deve trasmettere alla Provincia ed ARPAV Dipartimento di Belluno, i risultati delle misurazioni delle emissioni, che forniscano un quadro rappresentativo dell'effettivo livello medio e dell'eventuale variabilità dei dati. La misurazione dovrà essere effettuata in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dal termine della messa a regime.

d) CONTROLLI ANALITICI DISCONTINUI (PERIODICITÀ E TIPOLOGIE) E AUTORITÀ CHE EFFETTUA IL CONTROLLO: Il Gestore deve effettuare un controllo triennale della quantità e qualità delle emissioni, salvo le esclusioni previste nell'allegato 4 alla presente autorizzazione, che fornisca un quadro rappresentativo dell'effettivo livello medio e dell'eventuale variabilità dei dati .

La data e l'ora dell'operazione di prelievo devono essere comunicate alla Provincia e all'ARPAV Dipartimento di Belluno con almeno una settimana di anticipo.

Il Gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, il quantitativo di tutte le materie prime e prodotti ausiliari utilizzati nel corso dell'anno solare precedente, espresso in scala giornaliera, mensile e annua, fermo restando che l'autorizzazione vale fino alle soglie massime di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, qualora previste.

Si precisa che le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del Gestore (autocontrollo), incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate a Provincia e ARPAV Dipartimento di Belluno entro 24 ore dall'accertamento.

e) QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE EMISSIONI: le quantità e qualità degli inquinanti, relative alla totalità dei punti di emissione, devono rientrare nei limiti di cui all'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n°152 del 03.04.06 e ss.mm.ii..

In particolare dovranno essere monitorate almeno le sostanze inquinanti indicate nell'allegato 4 della presente autorizzazione, da ricercare in funzione del ciclo produttivo, delle materie impiegate

e della specifica fase di lavorazione.

f) PUNTI DI PRELIEVO: Tutti i camini devono avere foro di prelievo e tronchetto come previsto da normativa vigente. L'accesso agli stessi deve essere garantito a norma di sicurezza.

Facendo riferimento alla UNI EN 15259:2008, in particolare al punto 6 e all'Allegato A, è necessario precisare che le vie di accesso e i piani di lavoro devono essere fissi ed immediatamente accessibili. Eventuali richieste di deroga a quanto sopra, da presentare già con l'istanza di adesione, saranno preventivamente valutate caso per caso dall'autorità competente con l'avvalimento di ARPAV Dipartimento di Belluno.

g) METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI: i metodi sono quelli previsti dalla normativa vigente; fino all'adozione del decreto di cui all'art. 281 comma 5 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le metodiche a cui si può fare riferimento sono quelle di ARPAV, <https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi/>

h) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI VALORI MISURATI AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE: I criteri di valutazione sono quelli di cui all'allegato VI alla quinta parte V del D. Lgs. n°152 del 03.04.06 e ss.mm.ii..

i) REGISTRO CONTROLLI ANALITICI DISCONTINUI: i dati relativi ai controlli analitici discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06, devono essere tenuti a disposizione e riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati anche i Rapporti di Prova; si riporta uno schema esemplificativo per la redazione dei registri, tratto dall'appendice 1 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06. Per quanto riguarda i medi impianti di combustione si rimanda all'art. 10) lett. m di questa autorizzazione.

Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui

Ragione sociale								
Autorizzazione di carattere generale n° del								
Sigla dei punti di emissione	Origine	Data del prelievo	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti emessi	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Valori limite	
							mg/N m ³	g/hi

l) PUNTI DI EMISSIONE: tutti i punti di emissione devono essere contraddistinti da un numero o sigla identificativi, inamovibili.

Tutti i condotti di espulsione delle emissioni, autorizzati per effetto di questo provvedimento, dovranno superare il limite di falda del tetto, in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni evitando la re-immissione negli edifici attraverso qualsiasi apertura.

m) QUADERNO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE: il Gestore deve provvedere alla tenuta e compilazione di un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento, che deve essere a disposizione dell'autorità competente; lo stesso deve indicare ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo). Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06;

Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo)

Ragione sociale

Autorizzazione di carattere generale n° del

<i>Sigla emissioni</i>	<i>Tipologia impianto di abbattimento</i>	<i>Motivo interruzione dell'esercizio</i>	<i>Data ed ora dell'interruzione</i>	<i>Data ed ora del ripristino</i>	<i>Durata della fermata in ore</i>
------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

n) EMISSIONI DIFFUSE: le emissioni prodotte all'interno dello stabilimento devono essere captate e convogliate all'esterno degli ambienti di lavoro, ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili – siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione nell'ambito della richiesta di adesione a questa autorizzazione.

In tale caso la Ditta deve trasmettere, tramite sportello SUAP, anche allo SPISAL competente per territorio, l'istanza di adesione alla presente autorizzazione per il parere dell'Azienda Sanitaria.

Qualora la ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide deve adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii..

o) ALTRE PRESCRIZIONI: in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione; nel caso in cui più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, abbiano emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento e destinate a specifiche attività tra loro identiche, devono avere un solo punto di emissione. Sono fatte salve le prescrizioni e le deroghe dell'art.270 del DLgs 152/2006.

p) COMBUSTIBILI CONSENTITI: negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte V del medesimo decreto, alle condizioni ivi previste e con le limitazioni di cui al successivo art. 10.

Art. 9 – Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

La richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le attività di cui all'allegato 1) punto mm) "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", deve essere inviata, tramite SUAP di competenza, agli Enti indicati all'art. 5 del presente provvedimento, compilando la modulistica riportata nella parte VII sezione 1 e 2 dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

Devono essere rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, riportati in "appendice" alla sezione 1 e 2 dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

Ogni eventuale modifica sostanziale del ciclo produttivo che comporti un aumento di almeno il 25% del consumo di solvente utilizzato annualmente, rispetto al dato già comunicato, deve essere preventivamente autorizzata da questa Provincia a seguito di idonea istanza da presentarsi secondo le modalità previste all'art. 5 del presente provvedimento;

La Ditta è tenuta alla compilazione e conservazione del "Piano annuale di Gestione Solventi" di cui appendice all'allegato III parte V del D.Lgs. 152/06 riportato in fac-simile nell'allegato 3 "Relazione tecnica" di questa autorizzazione.

Art. 10 – Medi impianti di combustione (potenzialità termica nominale ≥ 1 MW e < 10 MW) e/o impianti di combustione ad uso produttivo (sommatoria potenzialità termica nominale ≥ 1 MW e < 10 MW) e/o impianti termici civili (potenzialità termica nominale > 3 MW e < 10 MW) alimentati a metano e/o GPL e/o gasolio.

a) Il Gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione dei medi impianti di combustione e/o degli impianti di combustione ad uso produttivo e/o degli impianti termici civili, come di seguito definiti, per aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, deve inviare preventivamente

richiesta, tramite SUAP di competenza, agli Enti indicati all'art. 5 del presente provvedimento, completa della documentazione riportata nell'allegato 3 - Relazione tecnica - paragrafi 8 e 9 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) Può aderire alla presente autorizzazione di carattere generale il Gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione di:

- **medi impianti di combustione** di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, alimentati a metano e/o GPL e/o gasolio, inclusi i motori e le turbine a gas ed esclusi gli impianti elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione;
- **impianti di combustione** aventi potenza termica nominale (calcolata come somma dei vari impianti) pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW alimentati a metano e/o GPL e/o gasolio, inclusi i motori e le turbine a gas ed esclusi gli impianti elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione;
- **impianti termici civili**, alimentati a metano e/o GPL e/o gasolio, sottoposti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 152/2006 (> 3 MW e < 10 MW).

c) Per gli impianti di combustione, al fine di stabilire le potenze termiche nominali (soggette o meno ad autorizzazione >1MW) indicate al punto precedente, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria di combustibile.

d) Per gli impianti termici civili, al fine di stabilire le potenze termiche nominali (soggette o meno ad autorizzazione > 3MW), si deve considerare l'insieme delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

e) Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/06, i gestori di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista agli artt. 269 e 272, in cui sono ubicati medi impianti di combustione "**esistenti**" e **non autorizzati**, presentano una comunicazione di adesione alla presente autorizzazione generale o, in alternativa, domanda di AUA entro i termini fissati dall'art.273-bis comma 6;

f) I gestori/responsabili dell'esercizio e manutenzione di medi impianti di combustione e/o di impianti di combustione ad uso produttivo e/o di impianti termici civili "**esistenti**" (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) di cui alla lettera e) precedente, entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione devono effettuare i campionamenti e le analisi alle emissioni degli inquinanti previsti per la tipologia di combustibile utilizzato, come da Allegato I - parte III par. 1.2, 1.3 e 1.4 - alla parte V del D.Lgs. 152/2006, inviando alla Provincia i relativi rapporti di prova ;

g) I valori di emissione dei medi impianti di combustione e/o degli impianti di combustione e/o impianti termici civili dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. conformemente con la potenzialità, il tipo di combustibile e, per gli impianti esistenti, con le date di adeguamento previste ai sensi del comma 5 dell'art. 273-bis; tali valori saranno riferiti al un tenore di O₂ nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle;

h) I combustibili utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

i) Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 284, i responsabili dell'esercizio e della manutenzione di medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 trasmettono all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiarano i dati previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06;

l) Ai sensi dell'articolo 294 del D.Lgs.152/06 al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, tutti gli impianti soggetti alle disposizioni della presente autorizzazione e pertanto disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte V, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.

m) Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

- Nel caso di medi impianti di combustione e/o di impianti di combustione e/o di impianti termici civili **“esistenti”**, l'eventuale adeguamento ai punti di emissione e prelievo di cui all'art. 8f) e 8l) deve essere effettuato **entro 60 giorni** dalla data di invio della comunicazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale;
- Per i medi impianti di combustione il registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (di cui all'art. 8i) è sostituito dal sistema di archiviazione dei dati previsti secondo lo schema riportato all'appendice 4 bis dell'Al. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 11 – Allevamenti effettuati in ambienti confinati.

Il Gestore di “Allevamenti effettuati in ambienti confinati” di cui all'allegato 1) punto nn) del presente provvedimento, per aderire alla presente autorizzazione di carattere generale deve inviare preventivamente richiesta, tramite SUAP di competenza, agli Enti indicati all'art. 5 del presente provvedimento, utilizzando i modelli di domanda riportati nelle linee guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati, di cui alla DGRV n. 1299 del 03 luglio 2012.

Art. 12 – Disposizioni normative

Questa autorizzazione di carattere generale s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate. Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamenti vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Si ricorda alla Ditta che l'attività, pena decadenza della presente adesione, può essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del Comune di competenza. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento alla disciplina sulla prevenzione incendi .

Al Comune, in particolare, si ricordano gli adempimenti a proprio carico, previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS..

Art. 13 – Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Per motivi d'interesse pubblico nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui al D. Lgs. n.152/06 ss.mm.ii..

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché le competenze poste in carico ad altri Enti, rimanendo inoltre indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni cagionati a terzi.

Art. 14 - Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano questa Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.

Art. 15 – Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Antonella Bortoluzzi

SCHEMA ATTO		
Settore competente	ACQUE, AMBIENTE, CULTURA	Pec: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
Servizio competente	ECOLOGIA	
Dirigente responsabile	ANTONELLA BORTOLUZZI	e.mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento	FRANCO FIAMOI	e.mail: f.fiamoi@provincia.belluno.it
Responsabile dell'istruttoria	FABIO STECCAZZINI WALTER OLIVIER	e.mail: f.steccazzini@provincia.belluno.it , w.olivier@provincia.belluno.it

ALLEGATO 1

(all'autorizzazione generale).

ELENCO IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006).

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale di oggetti vari con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. (Sono comprese operazioni quali pulizia, acetoneatura e attività assimilabili).
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. (Sono comprese operazioni quali sgrassatura in soluzione acquosa, decapaggio, fosfatazione, fosfosgrassaggio, elettrodeposizione di metalli, ossidazione anodica e catodica, elettropulitura, brillantatura elettrochimica, smetallizzazione, lavaggio e neutralizzazione, elettroerosione, trattamento superficiale con flussante, pre-incisione chimica e operazioni similari, operazioni di ricarica batterie).
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del 152/06.
- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.

- dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.
- gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
- ll-bis) Medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10MW e/o impianti di combustione aventi potenza termica nominale (considerata come insieme degli impianti) pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, alimentati a metano o GPL o gasolio.
- mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

- oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
- oo-bis) Stabilimenti di produzione del vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del D.Lgs. 152/16.
- pp) Lavorazioni meccaniche di trattamento superficiale e assimilabili.

ALLEGATO 2

Elenco documentazione da allegare alla richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale

1. attestazione della destinazione d'uso dell'area interessata con riferimento allo strumento urbanistico vigente;
2. relazione tecnica che contenga tutti i dati indicati nel fac-simile di cui all'allegato 3 del presente provvedimento, che consenta l'interrogazione con ricerca e copia del testo;
3. per gli stabilimenti esistenti e/o in caso di voltura e/o modifica sostanziale devono essere presentate le ultime analisi alle emissioni effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della autorizzazione di carattere generale;
4. dichiarazione che tutti i camini hanno foro di prelievo e tronchetto, per il controllo delle emissioni in atmosfera, rispondenti alla normativa vigente. A tale proposito si ricorda che:
 - a. – l'accesso agli stessi deve essere garantito a norma di sicurezza;
 - b. – facendo riferimento alla UNI EN 15259:2008, in particolare al punto 6 e all'Allegato A, le vie di accesso e i piani di lavoro per il controllo devono essere fissi ed immediatamente accessibili. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste già con l'istanza di adesione e saranno preventivamente valutate caso per caso dall'autorità competente con l'avvalimento di ARPAV;
5. pianta dello stabilimento in scala massima 1/200 con indicati e numerati i punti di emissione; nella planimetria deve essere riportata la situazione dell'insediamento, con l'indicazione dell'ubicazione di tutti i reparti e impianti;
6. planimetria dell'area circostante in scala 1/2000 o 1/5000 con evidenziati gli insediamenti abitativi in un raggio di 500 m.;
7. schede di sicurezza aggiornate in conformità al regolamento UE N. 1907/2006 e succ. mod. (in lingua italiana e che consentano l'interrogazione con ricerca e copia del testo ovvero che consentano l'editing delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo);
8. valutazione di incidenza ambientale per le zone di Rete Natura 2000, come da D.G.R.V. n. 1400 del 29/08/2017, ivi compresa la possibilità di ricadere nelle esclusioni previste dalla medesima D.G.R.V.. Si evidenzia che, nel caso la Ditta ritenga di rientrare tra i casi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, la relativa dichiarazione, deve essere resa con la compilazione dell'allegato E, e laddove previsto deve essere accompagnata da relazione tecnica giustificativa (punto 23 paragrafo 2.2 della DGRV);

ALLEGATO 3

RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA (rif. Allegato 2 punto n.2)

da allegare alla richiesta preventiva di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.
(fac - simile)

Ragione Sociale.....
sede legale: Comune Via/località n°.....
sede operativa: Comune Via/località n°
personale occupato (ultimo dato utile) n°

1. PREMESSA:

Indicare la motivazione dell'istanza (p.e. nuovo stabilimento, nuovo impianto, rinnovo, trasferimento, modifica ecc.).

In caso di modifica sostanziale e/o rinnovo, è necessario fornire un riepilogo dettagliato delle attività già autorizzate, elencare le autorizzazioni già in possesso della ditta e descrivere compiutamente l'oggetto della richiesta di adesione).

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

- descrizione dettagliata del ciclo produttivo nelle sue fasi, specificando le lavorazioni e operazioni che danno luogo ad emissione in atmosfera, sia convogliate sia diffuse;
- descrizione delle modalità operative utilizzate, degli impianti e/o postazioni e loro quantificazione distinta per tipologia e fasi del processo, descrizione delle caratteristiche dimensionali e funzionali del relativo sistema di aspirazione-convogliamento-abbattimento-emissione facendo riferimento al numero del relativo punto di emissione come indicato in planimetria;
- elenco delle materie prime e ausiliarie utilizzate, distinto per singola fase di lavorazione, indicando il nome commerciale dei prodotti in uso al fine di poterli correlare e con le indicazioni delle schede di sicurezza;
- indicare:
 - i giorni che intercorrono tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
 - i giorni lavorati all'anno e le ore lavorate al giorno;
 - il minimo tecnico dell'impianto in relazione al processo e/o all'esercizio dell'attività svolta per gli impianti soggetti a tale condizione;
 - specificare la data di attivazione per tutti gli impianti ed in particolare:

- se già nota precisare la data gg/mese/anno;
- se corrisponde allo scadere dei 45 giorni (al netto delle sospensioni dei tempi del procedimento per effetto di eventuali richieste di integrazioni);
- se sarà comunicata successivamente e comunque almeno 15 giorni prima dell'attivazione;
- dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'accesso ai camini è conforme alla norma UNI EN 15259, in particolare al punto 6 e all'Allegato A, in base al quale le vie di accesso e i piani di lavoro per il controllo devono essere fissi ed immediatamente accessibili. (Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste già con l'istanza di adesione e saranno preventivamente valutate caso per caso dall'autorità competente con l'avvalimento di ARPAV);

es:

- Linea Produttiva o ciclo produttivo n°
- Fase/attività n°.....
- descrizione.....
- Camini n°.....
- N° impianti/postazioni che danno luogo ad emissioni in atmosfera convogliate o convogliabili, con descrizione:
- N° impianti/postazioni che danno luogo ad emissioni in atmosfera diffuse, con descrizione e motivazione della non convogliabilità a camino;
- N° impianti/postazioni che danno luogo ad emissioni reimmesse in ambiente di lavoro, con descrizione
- Descrizione dei sistemi di aspirazione - convogliamento - abbattimento - espulsione delle emissioni in atmosfera:
- Caratteristiche dei sistemi di abbattimento in termini di materiale impiegato, struttura e dimensione, efficienza di abbattimento, condizioni di esercizio, fattori limitanti l'efficienza, frequenza di manutenzione/sostituzione:
- Prodotti utilizzati (sostanze attive e nome commerciale)
- Numero di giorni lavorati all'anno, distinti per ciascuna fase del processo:
- Ore lavorate al giorno distinte per ciascuna fase del processo:
- Numero di giorni che intercorrono tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.....

Dovranno essere allegare:

- la descrizione delle caratteristiche, con eventuali disegni (e/o foto nel caso di rinnovo), schede tecniche costruttive e dati tecnici di funzionalità degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- la descrizione delle caratteristiche con eventuali disegni (e/o foto nel caso di rinnovo), schede tecniche costruttive e dati tecnici di funzionalità dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, (specificando portata, superficie filtrante, efficienza, frequenza di manutenzione/sostituzione o altri dati dimensionali);

Tabella riassuntiva:

Camino (n°)	Linea produttiva-fase/attività	N° impianti e/o	Decreto di autorizzazi	Attività in deroga di	Tempi per la messa a	note
-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	------

		<i>postazioni</i>	<i>one/da autorizzare</i>	<i>cui all'art.272/2 del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.(vedi allegato 2)</i>	<i>regime dall'attivazione (giorni)</i>	

3. MATERIE PRIME

Indicare la quantità globale espressa in peso delle materie prime e dei prodotti ausiliari, per la quale si richiede l'autorizzazione ed eventualmente quella oggetto di aumento rispetto a quanto già autorizzato; specificare l'attività in deroga nella quale viene utilizzato il prodotto, di cui all'art. 272/2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Si rammenta che non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360 Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Prodotto (nome commerciale e sostanza attiva)</i>	<i>Linea produttiva-fase/attività</i>	<i>Consumo annuo (kg)</i>	<i>Consumo mensile (kg)</i>	<i>Consumo giornaliero (kg)</i>	<i>Aumento quantità (kg)</i>	<i>Attività in deroga (art. 272/2 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii – descrizione) (vedi allegato1)</i>	<i>Punto di emissione n.....</i>	<i>Indicazioni di pericolo (come da schede di sicurezza aggiornate)</i>	<i>note</i>
								<i>H; H; <input type="checkbox"/> In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%</i>	

** in colonna 3,4 e 5 indicare le quantità totali di prodotto cioè la somma di quelle già autorizzate con quelle oggetto di aumento;*

* in colonna 6 specificare solamente l'aumento di quantità oggetto di modifica rispetto a quanto già autorizzato.

* in colonna 8 specificare il camino di emissione afferente alla fase di utilizzo del prodotto indicato in colonna 1.

4. PUNTI DI EMISSIONE

- Tutti i punti di emissione oggetto della richiesta di autorizzazione devono superare il limite di falda dell'edificio, in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e da evitare la reimmissione delle stesse negli edifici, compreso quelli confinanti nell'intorno, attraverso qualsiasi apertura.
- Tutti i punti di emissione devono essere contraddistinti da un numero o sigla identificativa inamovibile e devono avere foro di prelievo e tronchetto come previsto dalla normativa vigente; l'accesso agli stessi deve essere garantito a norma di sicurezza.
- La ditta deve verificare le condizioni di accorpamento dei punti di emissione secondo quanto disposto dall'art. 270 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. riportandone gli esiti di seguito.....

(NB: La Provincia si riserva la facoltà di verificare la convogliabilità ad un unico punto di emissione).

Tabella riassuntiva:

Camino (n°)	Linea produttiva/fase/attività	Altezza del camino dal piano terra (mt.)	Altezza edificio dal piano terra (mt.)	Portata (Nmc/h)	Sistema di abbattimento (allegare schede tecniche)	Superficie filtrante, efficienza e altri dati dimensionali	Note

5. IMPIANTI NON SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE

(Indicare gli impianti/operazioni/attività, e i relativi camini, che non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni, quali ad es: impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e/o sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi dei comma 1 e 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e allegato IV parte I..)

Tabella riassuntiva e materie prime:

Camino (n°) e/o sfiati e ricambi d'aria	Linea produttiva/fase/attività	Eventuale attività/impianti in deroga (di cui	Consumo annuo (kg)	Consumo mensile (kg)	Consumo giornaliero (kg)	note

		all'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)				

Si ricorda che non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

6. EMISSIONI DIFFUSE

(Devono essere elencati e descritti gli impianti/attività che generano emissioni diffuse, le caratteristiche delle emissioni generate, l'applicazione delle misure di contenimento per le attività di cui all'allegato V alla parte V del DLgs 152/2006, se presenti, un progetto di captazione ed espulsione in atmosfera oppure le soluzioni alternative qualora siano presenti impedimenti tecnici o di sicurezza.


(NB: La Provincia si riserva la facoltà di verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., disponendone, se necessario, la captazione ed il convogliamento.)

7. TABELLA RIASSUNTIVA EMISSIONI DIFFUSE E MATERIE PRIME:

Prodotto	Linea produttiva/fase/attività	Consumo annuo (kg)	Consumo mensile (kg)	Consumo giornaliero (kg)	Eventuale attività in deroga (di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)	Note

Si ricorda che non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

8. SCHEMA A BLOCCHI DELL'IMPIANTO: (fac-simile)



9. IMPIANTI DI COMBUSTIONE E IMPIANTI TERMICI CIVILI (NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI)

In questo paragrafo indicare solamente gli impianti di combustione e/o gli impianti termici civili non soggetti ad autorizzazione. Nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione (come di seguito specificato) compilare il successivo paragrafo 9.

(Attenzione: sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione inseriti nel ciclo produttivo e gli impianti termici civili aventi potenze termiche nominali uguali o superiori ai limiti fissati dall'allegato IV parte I e dal comma 1 dell'art. 282 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - es. sono soggetti ad autorizzazione più impianti di combustione la cui somma supera le potenze termiche nominali fissate dall'allegato IV parte I per tipo di combustibile):

- Impianti di combustione inseriti nel ciclo produttivo (non soggetti ad autorizzazione alle emissioni):

(qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto):

Camino n.	Fase/attività del ciclo produttivo	Potenza termica nominale (MW)	Combustibile utilizzato	Note

- Impianti termici civili (non soggetti ad autorizzazione alle emissioni)

(impianti la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari):

Camino n°	Impianto termico n°	Potenza termica nominale (mW)	Combustibile utilizzato	Note

10. IMPIANTI DI COMBUSTIONE e IMPIANTI TERMICI CIVILI (SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI)

- Impianti di combustione (*) inseriti nel ciclo produttivo (soggetti ad autorizzazione alle emissioni - aventi potenza termica nominale, calcolata come somma dei vari impianti, per combustibile utilizzato uguale o superiore ai valori di soglia riportati all'allegato IV parte I (alimentati a metano e/o GPL e/o gasolio) e inferiore a 10 MW:

(*qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto):

Camino n. / Bruciatore n. (*)	Indicare se il camino/impianto è : Nuovo Esistente Modificato	Portata (Nmc/h)	Fase/attività del ciclo produttivo	Potenza termica nominale (MW)	Combustibile utilizzato	Note

(*) Indicare sempre tutti gli impianti di combustione inseriti nel ciclo produttivo (soggetti ad autorizzazione alle emissioni):

- Impianti termici civili (soggetti ad autorizzazione alle emissioni > 3MW al fine di stabilire le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto)

(impianti la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari):

Camino n. / Bruciatore n. (*)	Indicare se il camino/impianto è : Nuovo Esistente Modificato	Portata (Nmc/h)	Impianto termico n°	Potenza termica nominale (MW)	Combustibile utilizzato	Note

(*) Indicare sempre tutti gli impianti di combustione inseriti nel ciclo produttivo (soggetti ad autorizzazione alle emissioni):

Medi impianti di combustione

Indicare gli elementi minimi previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs.

152/2006 s.m.i. e dall'art. 272- comma 3-bis come da seguente tabella:

Camino	Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies)	Classificazione dei combustibili utilizzati (gasoli, GPL, gas naturale e metano) e relativa quantitativi (kg/anno e/o Nm3/h)	Potenza termica nominale (MW);	Numero previsto di ore operative annue;	Carico medio di processo (livello percentuale e di produzione rispetto alla potenzialità nominale (%))	Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione e esistenti sia antecedente e al 20 dicembre 2018	Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE
	(medio impianto esistente/ medio impianto nuovo/motore a gas/motore diesel/motore a doppia alimentazione/ turbina a gas)						

**FAC – SIMILE DI PIANO ANNUALE DI GESTIONE SOLVENTI per “impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”.
(da compilare per ogni macchina)**

ANNO.....

Modello Macchina (costruttore macchina):

Capacità lavorativa (kg/ciclo):

MESE	AGGIUNTE SOLVENTE (kg)	QUANTITATIVI LAVATI (kg)
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
TOTALI	B =	C =

A = QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NELLA MACCHINA all'inizio della registrazione

B = QUANTITATIVO TOTALE (espresso in kg) DI SOLVENTE UTILIZZATO per le aggiunte dall'inizio della registrazione

C = QUANTITATIVO TOTALE (espresso in kg) DI TESSUTO O PELLAME LAVATO dall'inizio della registrazione

D = QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NELLA MACCHINA al termine dell'anno solare

E = QUANTITATIVO (espresso in kg) DI SOLVENTE PRESENTE NELLA MORCHIA avviata all'operazione di smaltimento e/o recupero nell'anno solare

Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato annualmente verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato sia inferiore a 20 g, ovvero che:

$$\underline{\underline{A + B - D - E}} = \dots\dots\dots < 0,02$$

ALLEGATO 4 - PARAMETRI DI EMISSIONE A CAMINO

Attività	Sostanze inquinanti (*)
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.	- Polveri (punto 48.2 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di verniciatura (manuale e automatica); - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di carteggiatura; - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - COT (punto 48.3 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di essiccazione
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	- Alogenati con frase di rischio H351; - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) - COT (punto 48.3 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 per operazioni di appassimento ed essiccazione)
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.	- Alogenati con frase di rischio H351; - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri (punto 49 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) in particolare NH ₃ e SO _x ;
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	- Polveri (punto 48.1 e/o 48.2 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di verniciatura (manuale e automatica); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - COT (punto 48.3 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di asciugatura;
g) Verniciatura di oggetti vari con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.	- Polveri (punto 48.2 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di verniciatura (manuale e automatica); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - COT (punto 48.3 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di asciugatura;
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006)

i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) ; - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006)
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) ; - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) in particolare NH3; - Alogenati con frasi di rischio H351;
m) Sgrassaggio superficiale di oggetti vari con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. <u>(Sono comprese operazioni quali pulizia, acetoneatura e attività assimilabili).</u>	- Alogenati con frasi di rischio H351; - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) ;
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.	- Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri (punto 48.2 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) in caso di verniciatura ;
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. <u>(Sono comprese operazioni quali sgrassatura in soluzione acquosa, decapaggio, fosfatazione, fosfosgrassaggio, elettrodeposizione dei metalli, ossidazione anodica e catodica, elettropulitura, brillantatura elettrochimica, smetallizzazione, lavaggio e neutralizzazione, elettroerosione, trattamento superficiale con fluxan, preincisione chimica e operazioni similari, operazioni di ricarica batterie**).</u>	- Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (punto 1.1 tab. A1, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) compreso boro espresso come acido Borico; - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) ; (**) non è previsto il monitoraggio delle emissioni per l'operazione di ricarica batterie
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) ; - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) - Acrilati
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4

	tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.	- Polveri totali (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 comprese nebbie oleose); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, tab D parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, tab D parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose (friggitura) ; - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose (friggitura) ; - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
v bis) impianti di essiccazione materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose (friggitura) ; - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	- Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	- Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri totali (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose;

cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	<ul style="list-style-type: none"> - Polveri totali (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose; - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.	<ul style="list-style-type: none"> - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) in particolare la formaldeide; - Polveri (punto 48.2 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di verniciatura (manuale e automatica); - COT (punto 48.3 parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) per la fase di asciugatura;
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.	<ul style="list-style-type: none"> - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, tab D, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.	<ul style="list-style-type: none"> - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.	<ul style="list-style-type: none"> - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (punto 3 tab. C, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	<ul style="list-style-type: none"> - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.	<ul style="list-style-type: none"> - Polveri (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti Organici sotto forma di vapori, gas o polveri (punto 4, tab D, parte II all I parte V D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.	<ul style="list-style-type: none"> - parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006

ll-bis) Medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10MW e/o impianti di combustione aventi potenza termica nominale (considerata come insieme degli impianti) pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW, alimentati a metano o GPL o gasolio.	- parte III allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.	- piano annuale gestione solventi (vedi fac-simile contenuto in allegato 3)
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali.	- vedi D.G.R.V. 1299 del 03 luglio 2012
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.	- Polveri totali (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) comprese nebbie oleose;
oo bis) Stabilimenti di produzione del vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del D.Lgs. 152/16.	- Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006)
pp) Lavorazioni meccaniche di trattamento superficiale e assimilabili.	- Polveri totali (punto 5 parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (punto 4 tabella D, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006); - Sostanze Inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (punto 2 tab. B, parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006);

(*) da ricercare in funzione del ciclo produttivo, delle materie impiegate e della specifica fase di lavorazione.